PDF Eraser Free

N. R.G. 16828-1/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA

in materia di

IMMIGRAZIONE,

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e

LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

DECRETO su ISTANZA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA del PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

EX ART. 35 BIS comma 4 D.L.vo n. 25/2008 come modificato dal D.L. 17/2/2017 n. 13 conv. con mod. in L. 13/4/2017 n. 46

Il Giudice Designato dott. Raffaella Mascarino

visto il ricorso ai sensi dell'art.35 bis D.Lgs. 25/2008 depositato il 2 novembre 2017 da

con L'Avv. ZORZELLA NAZZARENA elett. domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA

nei confronti di

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

avverso il provvedimento _ **della Commissione Territoriale di Bologna che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza a norma dell'art. 28bis comma 2 lett. a) D.L.vo n. 25/2008**;

rilevato che il provvedimento impugnato **non** è automaticamente sospeso quanto a efficacia esecutiva, trattandosi di rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. b-bis) ;

evidenziato, quanto alla richiesta di sospensione, che ricorrono gravi e circostanziate ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento posto che dal verbale delle dichiarazioni rese innanzi alla CT si evidenzia una condizione di estrema insicurezza (non solo dal punto di vista economico) del Paese d'origine e di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani fondamentali e delle libertà incomprimibili, panorama che non appare palesemente estraneo ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.L.vo n. 251/2007, soprattutto per quanto concerne lo stato di "pseudo-asservimento" conseguente

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2

PDF Eraser Free

alla contrazione di prestiti ad usura che, astrattamente, appare riconducibile al paradigma di cui all'art. 14 lett. b) D.L.vo n. 251/2007.

D'altra parte, la CT non ha in alcun modo motivato il diniego della protezione umanitaria, a cui pure si estende la sua competenza, una volta investita della domanda di protezione internazionale, omettendo di valutare la sussistenza di eventuali peculiari profili di vulnerabilità oggettiva o soggettiva tali da integrare gravi ragioni di carattere umanitario a norma dell'art. 5 comma 6 D.L.vo n. 286/1998 ostative al rimpatrio (il ricorrente è nato nel 1998, è affetto da ernia vertebrale e da una forma latente di infezione da TBC);

ritenuto che, quanto sopra, valga ad integrare il presupposto del *fumus boni iuris*;

considerato, quanto al *periculum in mora*, che sono stati prospettati specifici elementi da cui desumere un grave pregiudizio dall'esecuzione del provvedimento impugnato. In particolare, in seguito al diniego per manifesta infondatezza il Prefetto di Bologna ha emesso decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 23 ottobre 2017 e, conseguentemente, in pari data, il Questore di Bologna ha notificato al ricorrente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato entro il termine di 7 giorni dalla notifica. Benchè avverso il primo di tali atti (presupposto del secondo) possa esperirsi impugnazione dinnanzi al competente Giudice di Pace, è evidente che la semplice emissione del provvedimento di espulsione determina la fuoriuscita dello straniero dal sistema di accoglienza predisposto per i richiedenti asilo con grave e inevitabile nocumento per la salute, la sicurezza e l'integrità fisica del giovanissimo ricorrente che, in Italia, non ha alcun punto di riferimento e di sostegno;

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato ( ) emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 16 agosto 2017 e notificato al ricorrente in data 23 ottobre 2017.

manda la cancelleria

per notificare il presente decreto unitamente all'istanza di sospensione all'interessato ed al Ministero dell'Interno presso la Competente Commissione territoriale;

avvisa

le parti che entro cinque giorni dalla notificazione possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede note di replica, riservandosi di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto soltanto nel caso in cui le parti si siano avvalse della predetta facoltà.

Bologna, 3 novembre 2017

Il **Giudice**

Dr.ssa Raffaella Mascarino

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2